

“Jobs act: al contadino non far sapere ...”

VERSO LA RIFORMA DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

di Tommaso GERMANO*

Sommario: 1. Introduzione. 2. Al contadino non far sapere 3. Contesto normativo e problematiche sociali. 4. Il mercato del lavoro e la scommessa di Marco Biagi. 5. Conclusioni.

1. Introduzione

È motivo di grande soddisfazione che la Commissione Sezione Lavoro dell'Ordine degli Avvocati di Bari abbia ritenuto di invitare il sottoscritto a conclusione del *“ciclo di seminari e prassi di merito in materia di lavoro”* che ha avuto luogo nel secondo semestre del trascorso 2014.¹

Si dissocia il tema odierno dal contenuto specifico del ciclo di seminari: in primo luogo in ragione del fatto che, considerata l'assoluta novità, prassi ancora non esistono; in secondo luogo perché – come spero di dimostrare, più diffusamente in prosieguo - si è di fronte ad un ulteriore tentativo di fornire soluzioni *“adeguate”* al cd. mercato del lavoro, utilizzando – senza ombra di dubbio - le *“riflessioni”* ingenerate dalla prima sentenza in tema di *“legge Fornero”*.

Tutto ciò mentre i quotidiani non mancano di evidenziare, da una parte, il fallimento del progetto regionale *“Garanzia giovani”*, dall'altra,² che intempestiva è stata - forse - la proclamazione della *“irritualità”* della sistematica utilizzazione, nel mondo del lavoro, della *“Partita IVA”* perchè – anzi - è da ritenere che - tramite loro – possa attuarsi una effettiva crescita nell'ambito, più ampio, delle *“occasioni”* di lavoro.

1. Legislazione sociale e sistema di previdenza

A fronte del suddetto stato di cose, non è possibile non registrare il distacco che, in maniera più o meno latente, si sta attuando in seno alla legislazione sociale rispetto a principi e strumenti che, all'esito di una elaborazione trentennale, potevano considerarsi punti indiscutibili delle tutele sociali del nostro Paese (si pensi al *“fallimento”* della legge n. 68/1999).

* Articolo pubblicato nella rivista giuridica *il diritto dei lavori*, anno IX n. 1, marzo 2015, Cacucci, Bari.

¹ Dalla relazione al Seminario sul tema: *“Jobs Act: Come funziona? Cosa cambia?”* tenutosi la Sala Consiliare del Ordine degli Avvocati di Bari il 12/02/2015.

² Cfr. Dario Di Vico.

Si può ben dire - quindi - che, in ragione di un "arresto" storico, si stia realizzando una nuova prevalenza del profilo "assicurativo" del sistema di previdenza sociale.

Senza voler, qui, riproporre i moltissimi interventi legislativi, indirizzati tutti a quanto detto - da ultimo - solo nel campo delle pensioni (ad onta del manifesto collegamento tra gli artt. 36 e 38 della Carta costituzionale), non si può omettere quanto si avvia ad essere attuato negli "ammortizzatori sociali".

Doveroso è premettere che, in più di una occasione, non si era mancato di rimarcare che scelte politiche (più che economiche) avevano, negli anni, condotto ad attuare interventi indirizzati a "far salvezza" dei posti di lavoro più che alla tutela del reddito dei singoli "soggetti assicurati" contro la disoccupazione.

La pluralità di differenze territoriali nei livelli di alcune prestazioni previdenziali ha indotto - così - il legislatore ad attuare un più rigido collegamento della durata e dell'importo dell'indennità di disoccupazione al trascorso "contributivo" del prestatore di lavoro subordinato.

Immediato sgorga il riferimento a quanto disposto dalla legge delega n. 183/2014 ed attuato poi dal d.lgs. n. n. 22/2015 che, sul punto, ha dato attuazione alla già detta delega.

2. Al contadino non far sapere ...

Ad avviso di chi vi parla gli obiettivi di quanti studiosi (accademici, politici, etc.) hanno collaborato, negli anni, alla redazione della legge n. 183/2014 sono di tale entità che non sia stata adeguatamente illustrata dai molteplici primi commentatori, al punto che ho ritenuto di intestare provocatoriamente il presente intervento nel modo indicato in apertura: "*Al contadino non far sapere ...*".

Ometto - in questa sede - di indicare quali commenti in quante (e quali) occasioni il Parlamento ha dovuto constatare che l'avviamento al lavoro, quale prerogativa esclusiva dello Stato, andava a "cozzare" con una serie di ataviche "culture" locali (o localistiche) che delle strutture istituzionali mostrano di non aver bisogno.

Mi sia consentita una breve digressione di cronaca: è nei quotidiani che, giornalmente, un pubblico dipendente, operante presso il Centro dell'impiego, dovrebbe occuparsi di 706 "giovani" da avviare al lavoro; che la normativa della l. n. 68/1999 (in tema di avviamento degli "affetti da disabilità")³ è quasi completamente desueta; che, ancora una volta, la raccolta dell'uva - nel 2014 - è stata attuata (specie nella nostra provincia) per gestione esclusiva dei "caporali".

3. Contesto normativo e problematiche sociali

A fronte di tali "deviazioni" (e di molte altre che ometto, qui, di enumerare, dettate dal duraturo stato di crisi economica) il legislatore è partito dalla constatazione che fosse giunto il momento di enunciare che una corretta gestione del "mercato del lavoro" non potesse prescindere dalla soluzione di una serie di problematiche sociali a tal punto, strettamente connesse, da pretendere di non dover essere escluse da un contesto normativo congruo e più attuale.

Si è iniziato - così - dalla intitolazione della legge che, ad avviso di chi vi parla, è esposta ad una interpretazione "riduttiva" nell'atto in cui venga coniugata esclusivamente alle "mansioni".

Ad una semplice lettura di un dizionario di lingua inglese, l'espressione "Job" viene indicata - innanzitutto - nel significato "lavoro" ed anche "azione".

E per questo che è più corretto ritenere che il legislatore abbia inteso evidenziare che non solo di "mansioni" ha avuto intenzione di occuparsi, ma di tutti gli interventi strutturali, necessari per "rifondare il mondo del lavoro"(!).

³ L. 12/03/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

A questo punto avrebbe solo valore di mera indagine speculativa l'enumerazione della "priorità" accordata ai decreti legislativi del 24/12/2014 rispetto a quelli che vedranno la luce il 20/02/2015 p.v. in sede di Consiglio dei Ministri.

I colleghi costituzionalisti hanno espresso non poche perplessità in merito all'utilizzo della legge-delega e dei decreti legislativi attuativi.

Per conseguenza si può omettere - in questa sede - di fermarsi più a lungo.

Ometto - altresì - di ricapitolare (per ovvie ragioni di tempo) in quante (e quali) occasioni il legislatore italiano abbia tentato di attuare riforme al "mercato del lavoro".

Mi sia altresì consentito di riferire che, personalmente, non ho mai accettato l'espressione che (al di là dei "distinguo" sociologici)⁴ ha sempre evocato per il sottoscritto più vicino al "mercato delle vacche ... di Altamura" - piuttosto che al collocamento pubblico della forza-lavoro nel rispetto della Corte costituzionale e della libertà e dignità degli uomini nei luoghi di lavoro.

4. Il mercato del lavoro e la scommessa di Marco Biagi

Dopo la bella legge (n. 68/1999) da me definita una "scommessa" (persa) all'inizio del III millennio, il legislatore italiano ha ritenuto che si dovesse - ancora una volta - porre mano al "mercato del lavoro".

È superfluo sottolineare che le condizioni economiche, politiche e sociali (in un mondo di "globalizzazione") erano completamente mutate e che ancor più difficile si presentava un approccio che non tenesse conto della pluralità di comportamenti alle quali ho fatto breve cenno in apertura.

Purtroppo i primi tentativi hanno peccato tutti della "parzialità" più antica.

Ancora una volta (e per le ragioni già esposte) evito - ora - di riportare vari dati legislativi e fallimenti.

Intendo fare soltanto due citazioni - a mio avviso - del massimo rilievo.

Marco Biagi aveva inteso la reale portata del momento storico. Tuttavia il "fato" - o la puntuale volontà di un ben individuabile interesse economico - non gli consentirono di collaborare alle idee presenti nel "libro bianco" con la conseguenza che la l. n. 30/2003 e il d.lgs. n. 276/2003 non hanno mai contenuto - a pieno - il suo pensiero.

Per altri versi il Ministro Sacconi e Michele Tiraboschi ritennero, ancora una volta, che la semplice riforma dell'apprendistato e la liberalizzazione dei contratti a termine potessero fornire "flessibilità" al "mercato" in una con la "contrattazione di prossimità".

Nel contempo problemi di maggiore ampiezza internazionale hanno condotto ad un ripensamento dell'intero assetto del diritto del lavoro nel nostro Paese.

Si è dovuto constatare che così non è stato al punto tale che la l. n. 183/2014 è dovuta ritornare sulle tematiche.

In primo luogo, la indispensabile riforma della Pubblica Amministrazione (della quale - da tempo - si discute ma che appare di tale portata da non aver consentito alla data odierna che si sia in grado di conoscere anche una bozza "minima" dei suoi contenuti); dall'altra, la pervicace richiesta - da parte imprenditoriale - di attivare la "flessibilità" in uscita.

Si è giunti - così - al "contratto a tutele crescenti" che, "inventato" da Pietro Ichino in una fase di estremo "ottimismo", non potrà che illustrare il suo reale "portato" soltanto tra alcuni anni.

Attraverso la "defiscalizzazione" e, ancor più, attraverso la "decontribuzione" si è tentato di fornire linfa ad una economia in permanente crisi.

Non è un caso che le notizie di difforme contenuto - di giorno in giorno - non inducano a nutrire estremi ottimismo.

⁴ Cfr. Gallino Luciano Vicentini.

5. Conclusioni

In conclusione non posso esimermi dal sottolineare due aspetti - a mio avviso – di estremo rilievo.

Per un verso il legislatore ha inteso il ruolo centrale che riveste la riforma delle “politiche attive del lavoro”.

Il collocamento (pubblico o privato, attraverso le Agenzie di somministrazione) nulla può senza una riforma sostanziale dei modelli di intervento dal momento di stipulazione del contratto di lavoro e durante la sua gestione: il tutto, ai sensi degli artt. 1337, 1366 e 1375 cod. civ., mai abrogati.

In secondo luogo, che la “compartecipazione” sociale non può essere attinta attraverso strutture ispettive estremamente rigide e, per di più, difformi quali quelle di INAIL, INPS ed Ispettorato del Lavoro.

Ha determinato - già - sollevazioni e proteste da parte degli Ispettori la previsione che l’unificazione auspicata non possa che essere “a costo zero”: il che congiura con una necessaria, sollecita attivazione.

È probabile che si tratti di una nuova (più impegnativa) “scommessa” rispetto alla quale l’auspicio dello studioso è che non ci si debba rincontrare per ... celebrarne il fallimento.

Abstract

L’Autore evidenzia che il collocamento - pubblico o privato - nulla può senza una riforma dei modelli di intervento nella stipulazione del contratto di lavoro e nella sua gestione ed, inoltre che la “compartecipazione sociale” non può essere attinta attraverso strutture ispettive (INPS, INAIL, ispettorato del lavoro) rigide e difformi tra loro.

The author points out that the placement - public or private - nothing can without a reform of the models of intervention in the conclusion of the contract of employment and in its management and, furthermore, that the “social sharing” cannot be attained through inspection structures (INPS, INAIL, the Labour Inspectorate) rigid and different among them.